

# CATEGORIA UNDER 19 REGIONALE STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Il presente documento contiene:

1. Il regolamento del campionato Under 19 Élite 2023/2024
2. Il regolamento del campionato Under 19 Regionale 2023/2024
3. L'indicazione dei criteri di ammissione ai campionati Under 19 Élite e Under 19 Regionale 2024/2025

## CAMPIONATO UNDER 19 ÉLITE

Stagione Sportiva 2023/2024

### TITOLO I – CAMPIONATO UNDER 19 ÉLITE

#### **Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, per la stagione sportiva 2023/2024, del Campionato Under 19 Élite ad integrazione del C.U. n. 1 L.N.D. e del C.U. n. 1 C.R.E.R.

#### **Art. 2 – Limiti di età per la partecipazione al Campionato Under 19 Élite**

Alle gare del Campionato Under 19 Élite possono partecipare i calciatori nati dal 1° Gennaio 2005 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.

È consentito impiegare fino ad un massimo di 3 (tre) calciatori "fuori quota", nati dal 1° Gennaio 2004 in poi.

#### **Art. 3 – Sostituzione dei calciatori**

Nel corso delle gare, in ciascuna squadra possono essere sostituiti cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto e senza limitazioni del numero di interruzioni della gara per consentire le sostituzioni.

#### **Art. 4 – Articolazione del Campionato**

Il Campionato Under 19 Élite della stagione sportiva 2023/2024 si articola in n. 3 gironi da n. 14 squadre ciascuno.

È facoltà del Consiglio Direttivo variare il numero delle squadre di ogni girone sulla base dell'andamento delle iscrizioni e rinunce ed eventuali esclusioni di qualsiasi genere da parte del Comitato Regionale E.R.

Il Campionato è gestito dal Comitato Regionale e si concluderà con l'assegnazione del Titolo di Campione Regionale della Categoria, attraverso una Fase Finale Regionale, disciplinata dal successivo Titolo II del presente Regolamento.

La società Campione Regionale acquisirà il diritto di accesso alle "Fasi Finali Nazionali" Categoria Under 19.

Tutte le gare delle ultime due giornate del Campionato, aventi interessi di classifica, devono disputarsi in contemporaneità di data e orario.

In caso di concomitanza con gli anticipi del sabato dei Campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, le partite del Campionato Under 19 Élite saranno posticipate d'ufficio al lunedì successivo ad ore 19.00 salvo diverso accordo tra le società, da formalizzare attraverso la presentazione di apposito modulo "variazione gara" entro il martedì precedente la gara, per effetto del quale la gara del Campionato Under 19 Élite potrà essere disputata tra il venerdì precedente ed il mercoledì successivo alla data prevista da calendario.

Per le società che non dispongono di campo con idoneo impianto di illuminazione, le predette partite saranno posticipate d'ufficio al lunedì ad orario pomeridiano previa comunicazione da parte della società ospitante al C.R.E.R., via e-mail ad [agonistica@figccrer.it](mailto:agonistica@figccrer.it), almeno tre giorni prima della gara.

Fermo restando il predetto obbligo di contemporaneità per le ultime due giornate di campionato, per la terz'ultima e la quart'ultima giornata di campionato Under 19 Élite, in caso di concomitanza con gli anticipi del sabato dei Campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, le partite del Campionato Under 19 Élite saranno anticipate d'ufficio al venerdì antecedente la gara, ad ore 19.00 ovvero ad orario pomeridiano in caso di società ospitante sprovvista di campo con idoneo impianto di illuminazione (previa comunicazione da parte della società ospitante), salvo diverso accordo tra le società da formalizzare e trasmettere secondo le modalità sopra indicate per effetto del quale la gara non potrà comunque essere posticipata rispetto al giorno previsto da calendario iniziale.

#### **Art. 5 – Numero retrocessioni**

Al termine della stagione sportiva 2023/2024, saranno retrocesse nel Campionato Under 19 Regionale 2024/2025 le squadre classificatesi agli ultimi 3 (tre) posti di ogni girone del Campionato Under 19 Élite.

In caso di parità di punteggio tra due o più squadre si applica l'art. 51 NOIF.

Pertanto:

A) in caso di parità di punteggio fra tre o più squadre si procederà alla compilazione di una graduatoria fra le squadre interessate tenendo conto, nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- della differenza fra le reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- del sorteggio a cura del C.R.E.R.

Per determinare la squadra retrocessa si procederà con spareggio in gara unica, su campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore, tra le due squadre peggio classificate nella graduatoria risultante dalla classifica avulsa sopra indicata.

B) in caso di parità di punteggio tra due squadre, per determinare la squadra retrocessa si procederà con spareggio in gara unica, su campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore.

#### **Art. 6 – Norme di rinvio**

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa espresso riferimento alle disposizioni delle N.O.I.F., del Codice di Giustizia Sportiva e del regolamento della L.N.D. e del C.U. n. 1 del 01.07.2023 della L.N.D.

#### **Art. 7 – Norme generali**

Il presente regolamento potrà essere modificato nel corso della stagione a discrezione ed insindacabile giudizio del Comitato Regionale con apposito documento che sarà pubblicato nei comunicati ufficiali.

### **TITOLO II – FASE FINALE CAMPIONATO UNDER 19 JUNIORES ÉLITE**

#### **Art. 1 Disciplina fase finale Campionato Under 19 Élite**

Il presente Titolo disciplina la fase finale del Campionato Under 19 Élite della stagione sportiva 2023/2024.

Tutti gli abbinamenti delle squadre per la disputa dei vari incontri, laddove previsti, sono effettuati ad insindacabile giudizio del C.R.E.R.

Tutte le gare hanno la durata di 90' divisi in due tempi da 45'. Tempo d'attesa: 30'.

#### **Art. 2 – Diritto di partecipazione**

Al termine del Campionato si qualificano per la fase finale le prime 2 (due) classificate di ciascun girone e le 2 (due) migliori terze.

In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine della sessione ordinaria del Campionato, per determinare le squadre che hanno titolo a partecipare alla fase finale si procederà, senza la disputa di ulteriori gare, alla compilazione di una graduatoria fra le squadre interessate tenendo conto, nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- della differenza fra le reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- del sorteggio a cura del CRER.

Per stabilire le 2 (due) migliori terze classificate, che avranno diritto a partecipare alla fase finale, si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a) del quoziente punti conseguiti/gare disputate nella sessione ordinaria del Campionato;
- b) del miglior quoziente differenza reti/gare disputate nella sessione ordinaria del Campionato;
- c) del maggior quoziente numero di reti segnate/gare disputate nella sessione ordinaria del Campionato;
- d) del sorteggio a cura del CRER.

### **Art. 3 – Prima fase (eliminazione diretta in gara unica – quarti di finale)**

Le otto (8) squadre qualificate per la fase finale si incontreranno in gare ad eliminazione diretta.

Gli accoppiamenti saranno decisi attraverso abbinamenti a cura del C.R.E.R.

Le squadre provenienti dallo stesso girone non potranno incontrarsi tra di loro. Disputerà la gara in casa la squadra meglio classificata nella sessione ordinaria del Campionato.

In caso di parità di piazzamento nella sessione ordinaria del Campionato, la squadra che disputerà la gara sul proprio campo verrà individuata sulla base dei criteri previsti al predetto art. 2 per l'individuazione delle due terze migliori classificate qualificate per la fase finale.

In caso di parità di punteggio al termine delle gare, si procederà direttamente coi tiri di rigore, con le modalità stabilite dalle "Regole del Gioco" e "Decisioni Ufficiali".

### **Art. 4 – Seconda fase (semifinali in gara unica)**

Le quattro (4) squadre qualificate per la seconda fase di semifinale si incontreranno in gare ad eliminazione diretta.

Gli accoppiamenti saranno decisi attraverso abbinamenti a cura del C.R.E.R. tra tutte le squadre qualificate.

Disputerà la gara in casa la squadra meglio classificata nella sessione ordinaria del Campionato.

In caso di parità di piazzamento nella sessione ordinaria del Campionato, la squadra che disputerà la gara sul proprio campo verrà individuata sulla base dei criteri previsti al predetto art. 2 per l'individuazione delle due terze migliori classificate qualificate per la fase finale.

In caso di parità di punteggio al termine delle gare, si procederà direttamente coi tiri di rigore, con le modalità stabilite dalle "Regole del Gioco" e "Decisioni Ufficiali".

### **Art. 5 – Terza fase (finale in gara unica)**

La FINALE per il 1° e 2° posto si disputerà in gara unica ed in campo neutro.

In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari saranno disputati due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno. Persistendo la parità si procederà con i tiri di rigore con le modalità stabilite dalle "Regole del Gioco" e "Decisioni Ufficiali".

La squadra vincitrice del titolo acquisirà il diritto di partecipare alla fase nazionale, qualunque sia il Campionato a cui partecipa la prima squadra della Società di appartenenza.

#### **Art. 6 – Disciplina sanzionatoria fase finale**

Trattandosi di competizione a rapido svolgimento saranno osservate le seguenti disposizioni e procedure regolamentari:

- a) le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo in relazione al risultato delle gare, **sono inappellabili**;
- b) i provvedimenti disciplinari **sono appellabili** in secondo grado dinanzi alla Corte Sportiva di Appello;
- c) le tasse reclamo sono fissate in € 78,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo e in € 130,00 quelli proposti alla Corte Sportiva di Appello.

Per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata:

- il termine per presentare il preannunciato di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo allo svolgimento della gara;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;

il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12,00 del giorno della pronuncia.

il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18:00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.

Per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:

- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;

- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l'udienza in camera di consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 3 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l'udienza;
- al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà essere effettuato, a mezzo PEC o telefax, comunque essere depositato presso la sede del Comitato Regionale nei termini sopra precisati. Ove l'atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o telefax.

Trattandosi di competizione a rapido svolgimento saranno osservate le seguenti disposizioni e procedure regolamentari: *"la seconda ammonizione e l'espulsione irrogate nelle gare durante la fase regionale determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salva l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari"*.

#### **Art. 7 – Norme di rinvio**

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa espresso riferimento alle disposizioni delle N.O.I.F. del Codice di Giustizia Sportiva e del regolamento della L.N.D. e del C.U. n. 1 del 01.07.2023 della L.N.D.

#### **Art. 8 – Norme generali**

Il presente regolamento potrà essere modificato nel corso della stagione a discrezione ed insindacabile giudizio del Comitato Regionale con apposito documento che sarà pubblicato nei comunicati ufficiali.

# **CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE**

## **Stagione Sportiva 2023/2024**

### **Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, per la stagione sportiva 2023/2024, del Campionato Under 19 Regionale ad integrazione del C.U. n. 1 L.N.D. e del C.U. n. 1 C.R.E.R.

### **Art. 2 – Limiti di età per la partecipazione al Campionato Under 19 Juniores Regionale**

Alle gare del Campionato Under 19 Regionale possono partecipare i calciatori nati dal 1° Gennaio 2005 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età. È consentito impiegare fino ad un massimo di 3 (tre) calciatori "fuori quota", nati dal 1° Gennaio 2004 in poi.

### **Art. 3 – Sostituzione dei calciatori**

Nel corso delle gare, in ciascuna squadra possono essere sostituiti cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto e senza limitazioni al numero delle interruzioni della gara per l'esecuzione delle sostituzioni.

### **Art. 4 – Articolazione del Campionato della stagione sportiva 2023/2024**

Il Campionato Under 19 Regionale della stagione sportiva 2023/2024 si articola in n. 5 gironi composti da n. 14 squadre ciascuno.

E' facoltà del Consiglio Direttivo variare il numero delle squadre di ogni girone sulla base dell'andamento delle iscrizioni e rinunce ed eventuali esclusioni di qualsiasi genere da parte del Comitato Regionale E.R.

Il Campionato è gestito dal Comitato Regionale.

Tutte le gare delle ultime due giornate del Campionato, aventi interessi di classifica, devono disputarsi in contemporaneità di data e orario.

In caso di concomitanza con gli anticipi del sabato dei Campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, le partite del Campionato Under 19 Regionale saranno posticipate d'ufficio al lunedì successivo ad ore 19.00 salvo diverso accordo tra le società, da formalizzare attraverso la presentazione di apposito modulo "variazione gara" entro il martedì precedente la gara, per effetto del quale la gara del Campionato Regionale Under 19 potrà essere disputata tra il venerdì precedente ed il mercoledì successivo alla data prevista da calendario.

Per le società che non dispongono di campo con idoneo impianto di illuminazione, le predette partite saranno posticipate d'ufficio al lunedì ad orario pomeridiano previa comunicazione da parte della società ospitante al C.R.E.R., via e-mail ad [agonistica@figccrer.it](mailto:agonistica@figccrer.it), almeno tre giorni prima della gara.

Fermo restando il predetto obbligo di contemporaneità per le ultime due giornate di campionato, per la terz'ultima e la quart'ultima giornata di campionato Under 19 Regionale, in caso di concomitanza con gli anticipi del sabato dei Campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, le partite del Campionato Under 19 Regionale saranno anticipate d'ufficio al venerdì antecedente la gara, ad ore 19.00 ovvero ad orario pomeridiano in caso di società ospitante sprovvista di campo con idoneo impianto di illuminazione (previa comunicazione da parte della società ospitante), salvo diverso accordo tra le società da formalizzare e trasmettere secondo le modalità sopra indicate per effetto del quale la gara non potrà comunque essere posticipata rispetto al giorno previsto da calendario iniziale.

#### **Art. 5 – Numero promozioni al Campionato Under 19 Élite 2024/2025**

Al termine della stagione sportiva 2023/2024, le squadre classificate al primo posto di ciascun girone acquisiranno il diritto di ammissione al Campionato Under 19 Élite della stagione sportiva 2024/2025.

In caso di parità di punteggio tra due o più squadre al termine del Campionato, per individuare la società prima classificata promossa nel Campionato Under 19 Élite 2024/2025 si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 51 NOIF.

Pertanto:

A) in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo sportivo in competizione sarà assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali".

B) In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre, si procederà, preliminarmente, alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto, nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- del sorteggio a cura del C.R.E.R.

Le due migliori squadre individuate sulla base della classifica avulsa disputeranno lo spareggio in gara unica in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali".



## **Art. 6 – Numero retrocessioni al Campionato Under 19 Provinciale 2024/2025**

Al termine della stagione sportiva 2023/2024, saranno retrocesse nel Campionato Under 19 Provinciale 2024/2025 le squadre classificate agli ultimi 3 (tre) posti di ogni girone.

In caso di parità di punteggio tra due o più squadre si applica l'art. 51 NOIF.

Pertanto:

A) in caso di parità di punteggio fra tre o più squadre si procederà alla compilazione di una graduatoria fra le squadre interessate tenendo conto, nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- della differenza fra le reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- del sorteggio a cura del C.R.E.R.

Per determinare la squadra retrocessa si procederà con spareggio in gara unica, su campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore, tra le due squadre peggio classificate nella graduatoria risultante dalla classifica avulsa sopra indicata.

B) in caso di parità di punteggio tra due squadre, per determinare la squadra retrocessa si procederà con spareggio in gara unica, su campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore.

## **Art. 7 – Play-off regionale 2023/2024 e completamento organici 2024/2025**

1. Al termine delle sessioni ordinarie del campionato 2023/2024 si procederà alla disputa di gare di play-off regionali che si svolgeranno secondo le seguenti modalità.

La squadra vincitrice dei play-off regionali accederà al Campionato Under 19 Élite 2024/2025.

Si qualificano per le gare di play – off regionali le squadre seconde classificate di ciascun girone e le 3 (tre) migliori terze.

In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine della sessione ordinaria del Campionato, per determinare le squadre che hanno titolo a partecipare alla fase finale si procederà, senza la disputa di ulteriori gare, alla compilazione di una graduatoria fra le squadre interessate tenendo conto, nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- della differenza fra le reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;

- del sorteggio a cura del CRER.

Per stabilire le 3 (tre) migliori terze classificate, che avranno diritto a partecipare al play – off regionale, si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a) del quoziente punti conseguiti/gare disputate nella sessione ordinaria del Campionato;
- b) del miglior quoziente differenza reti/gare disputate nella sessione ordinaria del Campionato;
- c) del maggior quoziente numero di reti segnate/gare disputate nella sessione ordinaria del Campionato;
- d) del sorteggio a cura del CRER.

### 3. Prima fase (eliminazione diretta in gara unica – quarti di finale).

Le otto (8) squadre qualificate per le gare di play – off regionali si incontreranno in gare ad eliminazione diretta.

Gli accoppiamenti saranno decisi attraverso abbinamenti a cura del C.R.E.R.

Le squadre provenienti dallo stesso girone non potranno incontrarsi tra di loro. Disputerà la gara in casa la squadra meglio classificata nella sessione ordinaria del Campionato.

In caso di parità di piazzamento nella sessione ordinaria del Campionato, la squadra che disputerà la gara sul proprio campo verrà individuata sulla base dei criteri previsti al precedente comma 2 per l'individuazione delle tre terze migliori classificate qualificate per le gare di play – off regionali.

In caso di parità di punteggio al termine delle gare, si procederà direttamente coi tiri di rigore, con le modalità stabilite dalle "Regole del Gioco" e "Decisioni Ufficiali".

### 4. Seconda fase (semifinali in gara unica).

Le quattro (4) squadre qualificate per la seconda fase di semifinale si incontreranno in gare ad eliminazione diretta.

Gli accoppiamenti saranno decisi attraverso abbinamenti a cura del C.R.E.R. tra tutte le squadre qualificate.

Disputerà la gara in casa la squadra meglio classificata nella sessione ordinaria del Campionato.

In caso di parità di piazzamento nella sessione ordinaria del Campionato, la squadra che disputerà la gara sul proprio campo verrà individuata sulla base dei criteri previsti al precedente comma 2 per l'individuazione delle tre terze migliori classificate qualificate per la fase finale.

In caso di parità di punteggio al termine delle gare, si procederà direttamente coi tiri di rigore, con le modalità stabilite dalle "Regole del Gioco" e "Decisioni Ufficiali".

### 5. Terza fase (finale in gara unica).

La FINALE del play – off regionale si disputerà in gara unica ed in campo neutro.

In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari saranno disputati due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno. Persistendo la parità si procederà con i tiri di rigore con le modalità stabilite dalle "Regole del Gioco" e "Decisioni Ufficiali".

#### 6. Disciplina sanzionatoria fase finale.

Trattandosi di competizione a rapido svolgimento saranno osservate le seguenti disposizioni e procedure regolamentari:

a) le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo in relazione al risultato delle gare, **sono inappellabili**;

b) i provvedimenti disciplinari **sono appellabili** in secondo grado dinanzi alla Corte Sportiva di Appello;

c) le tasse reclamo sono fissate in € 78,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo e in € 130,00 quelli proposti alla Corte Sportiva di Appello.

Per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata:

- il termine per presentare il preannunciato di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo allo svolgimento della gara;

- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;

il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12,00 del giorno della pronuncia.

il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18:00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.

Per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:

- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione;

- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;

- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l'udienza in camera di consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 3 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l'udienza;
- al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà essere effettuato, a mezzo PEC o telefax, comunque essere depositato presso la sede del Comitato Regionale nei termini sopra precisati. Ove l'atto debba esser comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o telefax.

Trattandosi di competizione a rapido svolgimento saranno osservate le seguenti disposizioni e procedure regolamentari: *"la seconda ammonizione e l'espulsione irrogate nelle gare durante la fase regionale determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salva l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari"*.

### **Art. 8 – Norme di rinvio**

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa espresso riferimento alle disposizioni delle N.O.I.F. del Codice di Giustizia Sportiva e del regolamento della L.N.D. e del C.U. n. 1 del 01.07.2023 della L.N.D.

### **Art. 9 – Norme generali**

Il presente regolamento potrà essere modificato nel corso della stagione a discrezione ed insindacabile giudizio del Comitato Regionale con apposito documento che sarà pubblicato nei comunicati ufficiali.

# **CRITERI DI AMMISSIONE STAGIONE SPORTIVA 2024/2025 CAMPIONATI UNDER 19 ÉLITE E UNDER 19 REGIONALE**

Per la stagione sportiva 2024-2025 il Campionato Regionale Juniores sarà articolato su due livelli:

- CAMPIONATO UNDER 19 ÉLITE
- CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE

## **Titolo I – CAMPIONATO UNDER 19 ÉLITE**

### **Art. 1 – Articolazione del Campionato per la stagione sportiva 2024/2025**

Per la stagione sportiva 2024/2025, il Campionato UNDER 19 Élite si articolerà su tre (3) gironi composti da quattordici (14) squadre ciascuno così per un organico complessivo di n. 42 società e si concluderà con l'assegnazione del titolo di Campione Regionale della Categoria a cui sarà attribuito il diritto di accesso alle "Fasi Finali Nazionali".

### **Art. 2 – Diritto di ammissione**

Acquisiscono il diritto per l'ammissione al Campionato Under 19 Élite della stagione sportiva 2024/2025:

- a) le società non retrocesse al termine del Campionato Under 19 Élite 2023/2024;
- b) le società classificate al primo posto di ciascun girone del Campionato Under 19 Regionale 2023/2024;
- c) la società vincitrice dei play-off del Campionato Under 19 Regionale 2023/2024;
- d) le squadre Juniores delle società retrocesse dal Campionato di Serie D 2023/2024, a condizione che nella stagione sportiva 2023/2024 abbiano partecipato al Campionato Nazionale Juniores.

### **Art. 3 – Completamento organico Campionato Under 19 Élite 2024/2025**

Fermo il diritto di ammissione al Campionato Under 19 Élite 2024/2025 della società vincitrice dei play-off regionali del Campionato Under 19 Regionale 2023/2024, ai fini dell'eventuale completamento dell'organico del campionato Under 19 Élite 2024/2025 sarà stilata una graduatoria tra le rimanenti n. 7 società partecipanti al play-off regionale.

Sono in ogni caso precluse e quindi non potranno essere inserite in alcuna graduatoria per l'eventuale completamento di organico le società sanzionate per illecito sportivo nelle ultime tre stagioni sportive (2021/2022, 2022/2023, 2023/2024).

In prima posizione sarà inserita la società perdente la finale playoff regionali.

In seconda e terza posizione saranno inserite le società eliminate nelle semifinali play-off regionali.

Dalla quarta alla settima posizione saranno inserite le società eliminate ai quarti di finale play-off regionali.

Per stabilire la posizione sia tra le società eliminate nelle semifinali (seconda o terza posizione) che tra le società eliminate ai quarti di finale (dalla quarta alla settima posizione), si terrà conto, nell'ordine:

- della migliore posizione di classifica conseguita al termine della sessione ordinaria del campionato;
- a parità di posizione in classifica, del miglior quoziente punti/partite disputate conseguito al termine della sessione ordinaria del campionato;
- a parità di posizione in classifica e quoziente punti, del miglior quoziente differenza reti/partite disputate conseguito al termine della sessione ordinaria del campionato;
- a parità di posizione in classifica, quoziente punti e quoziente differenza reti, del miglior quoziente reti segnate/partite disputate conseguito al termine della sessione ordinaria del campionato;
- in caso di ulteriore parità, si farà riferimento ai criteri diramati dal C.R.E.R. nel corso della corrente stagione sportiva 2023/2024, inerenti all'anzianità di affiliazione, la coppa disciplina, il campo di gioco e l'attività giovanile;
- in caso di ulteriore parità, del sorteggio a cura del C.R.E.R.

#### **Art. 4 – Preclusioni**

Non possono essere ammesse a partecipare al Campionato Under 19 Élite 2024/2025 le squadre delle Società retrocesse nel campionato Under 19 Regionale al termine della Stagione Sportiva 2023/2024.

### **Titolo II – CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE**

#### **Art. 1 – Diritto di ammissione**

1. Acquisiscono il diritto per l'ammissione al Campionato UNDER 19 Regionale della stagione sportiva 2024/2025:

- a) le società non retrocesse al termine del campionato Under 19 Regionale 2023/2024;
- b) le società retrocesse al termine del campionato Under 19 Élite 2023-2024;
- c) le n. 9 società Campioni provinciali del campionato Under 19 Provinciale 2023/2024.

2. Le società di Eccellenza e/o Promozione 2024/2025 potranno richiedere l'iscrizione al Campionato Under 19 Regionale 2024/2025 solo in caso di:

- retrocessione dal Campionato Under 19 Élite 2023/2024;
- mancata retrocessione dal Campionato Under 19 Regionale al Campionato Under 19 Provinciale al termine della stagione 2023/2024;
- promozione dal Campionato Under 19 Provinciale 2023/2024.

Non sarà, pertanto, consentita l'iscrizione al Campionato Under 19 Regionale di società di Eccellenza e/o Promozione 2024/2025 che nella stagione 2023/2024 non abbiano partecipato ad alcun tipo di Campionato Under 19 (Élite, Regionale e/o Provinciale) ovvero abbiano partecipato al Campionato Under 19 Provinciale senza acquisire il titolo di

Campione Provinciale (fatto salvo eventuali ripescaggi in sede di eventuale completamento organico).

## **Art. 2 – Preclusioni**

Non possono essere ammesse a partecipare al Campionato Under 19 Regionale 2024/2025 le squadre delle società retrocesse nel campionato Under 19 provinciale al termine della stagione 2023/2024.

## **Art. 3 – Completamento dell'organico**

L'eventuale completamento dell'organico del Campionato Under 19 Regionale 2024/2025 sarà effettuato attraverso una graduatoria prioritaria (GRADUATORIA 1) ed una graduatoria secondaria (GRADUATORIA 2).

In GRADUATORIA 1 saranno inserite:

- per i campionati Under 19 Provinciali 2023/2024 articolati su un girone unico e senza disputa di play off: le società seconde classificate al termine della sessione ordinaria del campionato;
- per i campionati Under 19 Provinciali 2023/2024 con disputa di play-off: le società perdenti la gara di finale.

In GRADUATORIA 2 saranno inserite:

- per i campionati Under 19 Provinciali 2023/2024 articolati su un girone unico e senza disputa di play off: le società terze classificate al termine della sessione ordinaria del campionato;
- per i campionati Under 19 Provinciali 2023/2024 con disputa di play-off: le società perdenti le gare di semifinale.

All'interno della GRADUATORIA 1, per stabilire l'ordine delle Società in graduatoria si terrà conto, nell'ordine:

- della posizione in classifica al termine della sessione ordinaria del campionato;
- del quoziente punti/gare disputate conseguito al termine della sessione ordinaria del campionato;
- a parità di quoziente punti, del quoziente differenza reti/gare disputate conseguito al termine della sessione ordinaria del campionato;
- a parità di quoziente punti e quoziente differenza reti, del quoziente reti segnate/gare disputate conseguito al termine della sessione ordinaria del campionato;
- a parità di tutti i predetti criteri, del sorteggio a cura del C.R.E.R., fatta salva la facoltà del C.R.E.R. di indicare, nel prosieguo della stagione 2023/2024, ulteriori criteri ai quali fare ricorso in luogo del sorteggio, criteri inerenti l'anzianità di affiliazione, la coppa disciplina, l'impianto di gioco e l'attività di settore giovanile scolastico.

All'interno della GRADUATORIA 2, per stabilire l'ordine delle Società in graduatoria si terrà conto, nell'ordine:

- della posizione in classifica al termine della sessione ordinaria del campionato;

- del quoziente punti/gare disputate conseguito al termine della sessione ordinaria del campionato;
- a parità di quoziente punti, del quoziente differenza reti/gare disputate conseguito al termine della sessione ordinaria del campionato;
- a parità di quoziente punti e quoziente differenza reti, del quoziente reti segnate/gare disputate conseguito al termine della sessione ordinaria del campionato;
- a parità di tutti i predetti criteri, del sorteggio a cura del C.R.E.R., fatta salva la facoltà del C.R.E.R. di indicare, nel prosieguo della stagione 2023/2024, ulteriori criteri ai quali fare ricorso in luogo del sorteggio, criteri inerenti l'anzianità di affiliazione, la coppa disciplina, l'impianto di gioco e l'attività di settore giovanile scolastico.

### **Titolo III – Norme generali e di rinvio**

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa espresso riferimento alle disposizioni delle N.O.I.F. del Codice di Giustizia Sportiva e del regolamento della L.N.D. e del C.U. n. 1 del 01.07.2023 della L.N.D.

Il presente regolamento potrà essere modificato nel corso della stagione a discrezione ed insindacabile giudizio del Comitato Regionale con apposito documento che sarà pubblicato nei comunicati ufficiali.



## **REGOLAMENTO CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18** **Stagione Sportiva 2023/2024**

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, per la stagione sportiva 2023/2024, del Campionato Regionale Under 18.

### **Art. 2 - Limiti di età per la partecipazione al Campionato U18**

Alle gare del Campionato Regionale Under 18 possono partecipare i calciatori nati dal 01.01.2006 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il quindicesimo anno di età. Non è consentito l'impiego di fuoriquota.

### **Art. 3 - Articolazione del Campionato Under 18**

1. L'organico del Campionato Regionale Under 18, sulla base delle iscrizioni pervenute, è fissato in n. 30 squadre, suddivise in due (2) gironi da quindici (15) squadre.



**2.** Il Campionato si svilupperà con gare di andata e ritorno di due tempi da quarantacinque (45) minuti ciascuno; inizierà, indicativamente, nel mese di settembre e terminerà nel mese di maggio dell'anno successivo.

**3.** Il Campionato è gestito dal Comitato Regionale e si concluderà con l'assegnazione del Titolo di Campione Regionale della Categoria Under 18 e con l'attribuzione del diritto di accesso alle eventuali "Fasi Finali Nazionali" della Categoria stessa.

#### **Art. 4 - Fasi Finali del Campionato Under 18**

**1.** In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine del Campionato Regionale Under 18 per la compilazione delle classifiche di ciascun girone si procederà, senza la disputa di ulteriori gare, attraverso la compilazione di una graduatoria (c.d. classifica avulsa) fra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- b) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- c) della differenza tra reti segnate e subite nell'intera fase;
- d) del maggior numero di reti segnate nell'intera fase;
- e) del maggior numero di reti segnate in trasferta rapportate al numero delle gare disputate;
- f) del sorteggio a cura del Comitato Regionale.

**2. Quarti di finale:** le squadre classificatesi al primo posto di ogni girone accederanno direttamente alle gare di semifinale.

Le altre due squadre semifinaliste saranno determinate dall'esito dei seguenti incontri:

q1	seconda girone A - terza girone B	q2	seconda girone B - terza girone A
----	-----------------------------------	----	-----------------------------------

Le gare si disputeranno sul terreno di gioco della prima nominata, secondo lo schema soprastante.

**3. Semifinali:** le gare di Semifinale si disputeranno sul terreno di gioco della prima nominata, secondo lo schema sottostante:

sf1	prima girone A – vincente q2	sf2	prima girone B – vincente q1
-----	------------------------------	-----	------------------------------

**4. Finale:** le squadre vincenti delle gare di semifinale accederanno alla gara di Finale, in campo neutro, per l'assegnazione del titolo di Campione Regionale della Categoria Under 18.

**5.** Nelle gare dei quarti di finale e di semifinale, in caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari, si procederà direttamente all'esecuzione dei tiri di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 del "Regolamento del Gioco del Calcio".

**6.** Solo nella gara di Finale, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si disputeranno due tempi supplementari di 15' minuti ciascuno; in caso di ulteriore parità si eseguiranno i tiri di rigore con le modalità stabilite dal "Regolamento del Gioco del Calcio".

## **Art. 5 – Campi di gioco - Alternanza di gare interne sullo stesso campo**

- 1.** I campi di gioco del campionato Regionale Under 18 dovranno essere di norma diversi da quelli in cui si disputano le gare interne degli altri Campionati e/o Tornei.
- 2.** In deroga al comma 1 potrà essere richiesta l'alternanza con gare interne dei Campionati Allievi e Giovanissimi della medesima Società solo se ciò è consentito dallo sviluppo dei relativi calendari dei Campionati.
- 3.** Nell'ipotesi che lo sviluppo dei calendari non consenta l'integrale rispetto dell'alternanza richiesta la Società ha l'obbligo di individuare e comunicare alla Delegazione competente ovvero al Comitato Regionale un campo di gioco idoneo diverso da quello precedente.
- 4.** La richiesta di alternanza di gare interne deve essere contenuta esclusivamente negli appositi spazi previsti nella domanda di iscrizione; non saranno prese in considerazione richieste presentate senza l'osservanza di questa formalità.

## **Art. 6 – Variazioni calendario, orari ufficiali e campi di gioco**

- 1.** Le richieste di variazione delle gare dei Campionati devono essere adeguatamente motivate e devono pervenire all'Ufficio Agonistica del Comitato Regionale, di norma, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara. La tassa di cui al successivo comma 3 è raddoppiata nel caso di richiesta non motivata.
- 2.** Le richieste di variazioni di orario delle singole gare e lo spostamento ad altra data delle stesse (anticipi e posticipi) da inviare a mezzo fax, devono essere corredate con l'assenso della Società avversaria interessata.
- 3.** Ogni variazione deve essere preventivamente autorizzata dal Comitato Regionale mediante ufficializzazione sul Comunicato Ufficiale, con apposita comunicazione o altri sistemi informativi nei casi urgenti (SMS, notizia sul sito internet istituzionale, ecc.) e la relativa richiesta è soggetta all'addebito di una "tassa di istruttoria" a carico della Società richiedente ovvero, se non specificato, alla Società che disputa la gara su campo proprio, pari ad € 20,00, indipendentemente dall'accoglimento.
- 4.** Il Comitato Regionale può, senza comunicazione alcuna, non prendere in considerazione le domande presentate in violazione delle presenti disposizioni.
- 5.** Il Comitato Regionale è l'unico soggetto competente a disporre il rinvio e qualunque altra variazione delle gare ufficiali. La chiusura degli impianti disposta unilateralmente dalle Amministrazioni comunali, dagli Enti gestori o da altri soggetti proprietari non determina il rinvio automatico delle gare in programma.
- 6.** La mancata disputa delle gare a causa della chiusura degli impianti che non coincida con il rinvio previamente autorizzato dal Comitato Regionale comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
- 7.** In caso di convocazione nelle Rappresentative Regionali o Provinciali di più di un calciatore appartenente ad una stessa Società è facoltà del Comitato Regionale, su richiesta della Società interessata, di anticipare o posticipare le gare di Campionato/Torneo nel rispetto degli impegni delle Rappresentative e in funzione dello svolgimento del Campionato/Torneo stesso.

### **Art.7 Obbligo della contemporaneità**

Tutte le gare delle ultime due (2) giornate aventi interesse di classifica devono essere disputate in contemporaneità di data e orario.

### **Art. 8 Sostituzione dei calciatori**

Le Società, nel corso delle gare ufficiali della Lega Nazionale Dilettanti, hanno la facoltà di sostituire cinque (5) calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Ferme restando le disposizioni di cui alle Norme Organizzative Interne della FIGC, si stabiliscono le seguenti modalità per la sostituzione:

- nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara possono essere indicati non più di nove (9) calciatori di riserva compreso il giocatore incaricato di svolgere funzioni di assistente all'arbitro, nel caso in cui è previsto il suo utilizzo durante la gara;
- soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di riserva o assistente dell'arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all'inizio della gara nel rispetto delle modalità illustrate nel paragrafo specifico, fermo restando il limite delle cinque (5) sostituzioni.

L'inosservanza di tale disposizione comporta l'applicazione della sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 o con il risultato eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se migliore agli effetti della differenza reti.

### **Art. 9 Norme di rinvio**

Per quanto non contemplato nel presente "Regolamento" si fa espresso riferimento alle disposizioni delle N.O.I.F., del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.

### **Art. 10 Norme Generali**

Il presente regolamento potrà essere modificato nel corso della stagione a descrizione e insindacabile giudizio del Comitato Regionale con apposito documento che sarà pubblicato sui Comunicati Ufficiali.